
STATUTO F.O.A.V.

PARTE PRIMA - COSTITUZIONE, SCOPI, PATRIMONIO E ASSOCIATI

ART. 1 - COSTITUZIONE DELLA FEDERAZIONE

- 1.1 È costituita, dal 30.05.1997, un'associazione denominata Federazione degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del Veneto in sigla anche F.O.A.V. (*di seguito per brevità denominata Federazione*).
- 1.2 La Federazione opera, in autonomia e indipendenza da qualsiasi movimento, o partito politico, od organizzazione sociale, e con esclusione di ogni scopo di lucro.
- 1.3 La Federazione ha sede legale in 30125 Venezia (VE) Isola del Tronchetto, 14 e la sede operativa coincide con la sede della segreteria dell'Ordine territoriale degli Architetti a cui è iscritto il Presidente *pro tempore* del Consiglio Direttivo della Federazione.

ART. 2 – SCOPI E FINALITÀ

2.1 La Federazione ha lo scopo di promuovere il confronto e il dibattito tra gli associati sulle politiche della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore nonché sul ruolo, la dignità e funzione del professionista e del sistema ordinistico della categoria. Nell'ambito dello scopo predetto, la Federazione contribuirà a promuovere iniziative che valorizzino l'Architettura, il Territorio ed il Paesaggio nonché il ruolo, la dignità e la funzione dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore. La Federazione ha, inoltre, scopi di coordinamento e di servizio nei confronti sia dei Consigli degli Ordini territoriali associati sia degli iscritti da quest'ultimi rappresentati.

2.2 A tal fine la Federazione provvede:

- (a) a rappresentare gli Ordini associati nei rapporti con gli Enti amministrativi dell'Ente Regione Veneto, nei rapporti con Università ed Istituti universitari aventi sede nella Regione Veneto, con associazioni di categoria, sindacati, nei confronti dei quali si pone come interlocutore autorizzato dai Consigli degli Ordini locali per i problemi generali o comuni alla categoria per l'esercizio della professione, sia in forma autonoma che di rapporto di impiego;
- (b) al coordinamento tra i Consigli degli Ordini territoriali nelle questioni di competenza dei singoli Consigli, nonché con le altre Federazioni ed il Consiglio Nazionale della categoria;
- (c) ad assumere iniziative, con funzioni di rappresentanza degli Ordini associati, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano la professione, sia essa svolta sotto forma autonoma che di rapporto di impiego;
- (d) alla costituzione di gruppi di lavoro temporanei per i problemi di sua competenza;
- (e) alla designazione, tra gli iscritti negli Albi della Regione Veneto, di propri rappresentanti in Commissioni, Enti, Organizzazioni a carattere regionale e negli organismi tecnici ed universitari aventi sede nella Regione Veneto, secondo dei criteri di rotazione;
- (f) alla raccolta ed elaborazione di informazioni, notizie, dati di interesse regionale relativi all'esercizio della professione ed il relativo mercato pubblico e privato, nonché relativi al sistema ordinistico della categoria;
- (g) all'organizzazione di eventi ed iniziative utili alla diffusione della cultura architettonica ed all'aggiornamento degli iscritti;
- (h) all'amministrazione delle disponibilità economiche necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, determinando periodicamente il contributo che gli Ordini associati devono corrispondere per il suo

funzionamento, da ripartirsi per ogni Ordine in proporzione al numero di iscritti di ciascuno di essi; amministra i proventi e compila il previsionale di spesa ed il conto consuntivo annuale, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 3 – DURATA DELLA FEDERAZIONE

3.1 La durata è stabilita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

ART. 4 – FONDO DI GESTIONE

4.1 Per l'organizzazione delle attività associative e lo svolgimento dei suoi compiti la Federazione dispone di un fondo gestione costituito dai contributi periodicamente versati dagli Ordini associati e dagli avanzi di gestione.

4.2 È fatto divieto alla Federazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 5 – ASSOCIATI

5.1 Sono membri di diritto della Federazione gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Belluno, Rovigo, Padova, Treviso, Venezia, e Vicenza. Possono essere ammessi anche altri Ordini APPC territoriali previa delibera dell'Assemblea straordinaria.

5.2 La richiesta di adesione alla Federazione dovrà essere presentata dai Presidenti degli Ordini territoriali, quali legali rappresentati degli stessi, e riportare quanto segue:

- (a) dichiarazione di aver preso visione e conseguente accettazione del presente Statuto;
- (b) impegno alla osservanza del medesimo e delle deliberazioni assunte dai competenti organi statuari;

5.3 L'iscrizione comporta:

- (a) il diritto di partecipare alla vita associativa e di avvalersi delle attività della Federazione;
- (b) l'obbligo di versare i contributi deliberati per le esigenze della Federazione;
- (c) l'obbligo di osservare lo Statuto e le delibere degli organi competenti;
- (d) l'obbligo di favorire gli interessi della Federazione collaborando per il più agevole conseguimento degli scopi sociali.

5.4 I contributi di cui all'art. 5.3, lett. b) dovranno essere versati da ciascun associato alla Tesoreria entro i termini e per gli importi deliberati dal Consiglio Direttivo all'inizio dell'esercizio.

PARTE SECONDA - ORGANI E FUNZIONI

ART. 6 – GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE

6.1 Sono organi della Federazione l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e l'Ufficio di Presidenza.

ART. 7 – L'ASSEMBLEA

7.1 L'Assemblea è composta dai Consiglieri degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori territoriali associati alla Federazione. Presiede le riunioni dell'Assemblea il Presidente *pro tempore* della Federazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento o di conflitto di interessi, il membro più anziano per iscrizione all'Albo fra i componenti del Consiglio Direttivo presenti alla seduta. L'avente titolo può altresì designare un membro dell'Assemblea che svolga la funzione in sua vece per la singola riunione.

7.2 L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:

- (a) fissa le direttive generali per l'attività della Federazione;
- (b) periodicamente verifica lo svolgimento di tale attività;
- (c) approva il previsionale di spesa ed il rendiconto annuale della Federazione, predisposti dal Consiglio Direttivo.

7.3 L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, su delibera del Consiglio Direttivo ovvero in assenza della stessa qualora ne faccia richiesta al Presidente della Federazione almeno 1/3 degli associati, per:

- (a) deliberare entro il 30 giugno di ciascun anno in merito al previsionale di spesa ed al rendiconto dell'anno solare precedente;
- (b) esaminare l'attività e la politica svolta dal Consiglio Direttivo;
- (c) promuovere ogni azione tendente al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Consiglio Direttivo e comunque ogni azione ritenuta opportuna per il raggiungimento degli scopi della Federazione;
- (d) stabilire le direttive generali di azione della Federazione e deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame a fini consultivi dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea può essere convocata ogni qual volta ne faccia richiesta scritta al Presidente della Federazione almeno 1/3 degli associati per deliberare in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno e che dovranno essere espressi nella ridetta comunicazione. In tale ipotesi il Presidente della Federazione deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta; qualora il Presidente non vi ottemperi, dovrà provvedere in tal senso il membro del Consiglio Direttivo più anziano per iscrizione all'Albo nei 15 (quindici) giorni successivi. Le inadempienze del Presidente o del membro del Consiglio Direttivo più anziano per iscrizione all'Albo costituiscono causa di decadenza dalla carica.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei propri membri e in seconda convocazione nel numero dei membri comunque presenti.

7.4 L'Assemblea viene convocata, su delibera del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta almeno 2/3 degli associati, in via straordinaria per deliberare in merito a:

- (a) modifica oggetto sociale;
- (b) trasformazioni, fusioni, proroga durata, liquidazione della Federazione e nomina liquidatore;
- (c) trasferimento sede legale;
- (d) modifiche quorum costitutivi e deliberativi;
- (e) modifiche componenti dell'Assemblea;
- (f) ammissione nuovi associati;
- (g) modifiche statutarie.

L'Assemblea può essere convocata ogni qual volta ne faccia richiesta scritta al Presidente della Federazione almeno 2/3 degli associati per deliberare in merito agli argomenti indicati nel presente art. 7.4 ovvero che rivestano carattere di straordinarietà e/o di particolare rilevanza per la Federazione e che dovranno essere espressi nella ridetta comunicazione e posti all'ordine del giorno. In tale ipotesi il Presidente della Federazione deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta; qualora il Presidente non vi ottemperi, dovrà provvedere in tal senso il membro del Consiglio Direttivo più anziano per iscrizione all'Albo nei 15 (quindici) giorni successivi. Le inadempienze del Presidente o del membro del Consiglio Direttivo più anziano per iscrizione all'Albo costituiscono causa di decadenza dalla carica.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei propri membri e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei membri.

7.5 L'avviso di convocazione deve essere inviato ai membri dell'Assemblea a mezzo lettera raccomandata a.r. ovvero tramite PEC o altro strumento che assicuri la prova della ricezione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. Deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora della prima e

della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo quella della prima, oltretutto delle modalità, in presenza ovvero a distanza, mediante le quali la riunione sarà svolta.

Tutti gli argomenti su cui l'Assemblea è chiamata ad esprimersi devono essere adeguatamente descritti all'ordine del giorno, nonché documentati e resi disponibili ai membri dell'Assemblea.

7.6 I membri dell'Assemblea partecipanti dispongono di 1 (un) voto che può essere espresso direttamente o a mezzo delega conferita ad altro componente dell'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe per l'Assemblea. Le votazioni sono nominali ed avvengono per alzata di mano.

Salvo sia diversamente previsto dalla Legge o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

7.7 Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea che è il Segretario della Federazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento o di conflitto di interessi, il membro più giovane per iscrizione all'Albo fra i componenti del Consiglio Direttivo presenti alla seduta. L'avente titolo può altresì designare un membro dell'Assemblea che svolga la funzione in sua vece per la singola riunione. Le sedute dell'Assemblea di Federazione sono normalmente registrate e deregistrate. Di una ampia sintesi dei lavori e dei *deliberata* finali viene data adeguata pubblicizzazione.

Le sedute dell'Assemblea si tengono a porte chiuse ma il Consiglio Direttivo può programmare una parte pubblica dell'Assemblea, al fine di dare risalto pubblico alle decisioni della Federazione.

Alle riunioni dell'Assemblea devono partecipare: il Presidente *pro tempore* della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il membro del Consiglio Direttivo più anziano per iscrizione all'Albo, i responsabili delle deleghe operative. L'assenza degli stessi, ove non giustificata, ha evidenza per l'eventuale decadenza dalla carica.

7.8 Le riunioni dell'Assemblea, qualunque argomento abbiano per ordine del giorno, potranno tenersi anche con intervento degli aventi titolo mediante mezzi di telecomunicazione, in audio/videoconferenza, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo, che sarà considerato luogo di svolgimento dell'Assemblea, il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

7.9 Il Consiglio Direttivo può invitare all'Assemblea, in qualità di uditori, i rappresentanti dei gruppi di lavoro temporanei, personalità di rilievo della professione e della cultura, o che abbiano ricoperto cariche istituzionali negli Ordini, rappresentanti di altre categorie professionali, imprenditoriali, del mondo universitario, del mondo politico e delle Amministrazioni pubbliche.

ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 Il Consiglio Direttivo è costituito dai Presidenti degli Ordini associati alla Federazione, i quali restano in carica per la durata dei mandati dei rispettivi Consigli. In caso di impedimento temporaneo, ciascun membro può designare come proprio sostituto uno dei componenti del Consiglio dell'Ordine di appartenenza che parteciperà alle riunioni a fronte di delega scritta.

8.2 Il Consiglio Direttivo:

- (a) nomina al suo interno, se non vi ha già provveduto l'Assemblea, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, che restano in carica 2 (due) anni ovvero per il minor tempo in cui restano in carica quali Presidenti degli Ordini territoriali di appartenenza. Possono eventualmente essere rieletti per una sola volta consecutiva, salvaguardando tuttavia il principio di rotazione delle cariche tra i Presidenti degli Ordini territoriali associati alla Federazione;
- (b) amministra la Federazione;
- (c) opera nell'ambito delle competenze attribuite alla Federazione dallo Statuto ovvero su indirizzi e/o indicazioni dell'Assemblea;
- (d) istituisce gruppi di lavoro a termine;
- (e) determina gli eventuali contributi necessari per le attività della Federazione;
- (f) su indicazione del Tesoriere, redige il previsionale annuale di spesa ed il rendiconto dell'anno solare precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- (g) approva nell'ambito delle direttive dell'Assemblea il programma annuale dell'attività;
- (h) convoca l'Assemblea in seduta ordinaria e/o straordinaria, elencando gli argomenti posti all'ordine del giorno da porre in discussione;
- (i) individua le eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea straordinaria;
- (j) può intervenire *ad adiuvandum* su procedure o ricorsi avviati da singoli Consigli degli Ordini associati su tematiche di interesse generale della professione e della disciplina architettonica e urbanistica;
- (k) può avviare procedure di raccolta di firme tra gli iscritti degli Ordini associati a tutela degli interessi generali e del decoro della professione e dell'Architettura;
- (l) esprime pareri ed assume iniziative presso gli organi regionali e statali e le altre parti sociali presenti nel Veneto in relazione a leggi, regolamenti e programmi di interesse per la categoria;
- (m) elabora proposte legislative ed amministrative a livello regionale nei campi di interesse della categoria professionale se frutto di lavoro coordinato degli Ordini associati;
- (n) tiene i rapporti con gli organismi rappresentativi delle altre categorie professionali a livello regionale;
- (o) può intervenire con proprie diffide avverso procedure, delibere, circolari di Enti territoriali o di diritto pubblico, ritenute lesive degli interessi generali della società o del decoro della professione. Nel caso di diffide rivolte agli iscritti, esse debbono essere assunte all'unanimità e ratificate entro 15 giorni dai Consigli degli Ordini territoriali competenti e trasmesse, loro tramite, agli iscritti di ogni Ordine provinciale;
- (p) può formulare osservazioni su piani urbanistici e paesaggistici, su piani e programmi di settore di interesse regionale e se, richiesto dal Consiglio dell'Ordine territoriale competente, anche su quelli provinciali;
- (q) promuove una politica di coordinamento, anche operativo, tra le segreterie degli Ordini associati.

8.3 Il Consiglio Direttivo ha ampio ed espresso mandato operativo da parte dell'Assemblea per avviare ogni iniziativa per coordinare la Federazione con le altre Federazioni e/o Associazioni locali o nazionali di categoria che fanno riferimento alla professione degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, compresa la possibilità di aderire a coordinamenti, sottoscrivere accordi, protocolli d'intesa e patti federativi.

8.4 Il Consiglio Direttivo è convocato, con preavviso di almeno 15 giorni fatte salve le ragioni d'urgenza, dal Presidente, o in caso di sua assenza o suo impedimento temporaneo o di conflitto di interessi, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo, ogni qual volta sia necessario e comunque almeno ogni due mesi. Può altresì essere convocato dal Presidente, entro 15 giorni dalla data in cui è formulata motivata richiesta da parte di almeno 3 (tre) componenti del Consiglio Direttivo medesimo. La convocazione è fatta mediante raccomandata a.r. ovvero tramite PEC o altro strumento che assicuri la prova della ricezione, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. La convocazione contiene indicazione del luogo, della data, dell'ora della riunione, oltreché delle modalità, in presenza ovvero a distanza, mediante le quali la riunione sarà svolta.

Tutti gli argomenti su cui il Consiglio Direttivo è chiamato ad esprimersi devono essere adeguatamente descritti all'ordine del giorno, nonché documentati e resi disponibili ai Consiglieri.

Alla convocazione è allegato il verbale della seduta precedente, redatto dal Segretario e firmato dal Presidente.

Il verbale è approvato prima della apertura della discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo o di conflitto di interesse, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo. Ogni Consigliere ha diritto di voto.

8.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo, qualunque argomento abbiano per ordine del giorno, potranno tenersi anche con intervento degli aventi titolo mediante mezzi di telecomunicazione, in audio/videoconferenza, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo, che sarà considerato luogo di svolgimento del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al Segretario percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8.6 Le delibere sono validamente assunte alla presenza della maggioranza dei Consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o comunque di chi presiede la seduta. Qualora ne facciano richiesta almeno 3 (tre) Consiglieri, la decisione dovrà essere adottata all'unanimità.

8.7 Gli atti, i verbali, le convocazioni, le circolari e/o le linee guida interpretative del Consiglio Direttivo sono inviati ai Consigli degli Ordini associati e a tutti i loro Consiglieri.

I Presidenti degli Ordini associati sono tenuti a mettere a conoscenza del Consiglio del proprio Ordine gli atti, i *deliberata*, i verbali della Federazione e a darne adeguata informazione ai propri iscritti.

ART. 9 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E L'UFFICIO DI PRESIDENZA

9.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- (a) ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- (b) presiede l'Assemblea e la convoca su richiesta dei membri della stessa in conformità a quanto previsto nello Statuto;
- (c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- (d) presiede l'Ufficio di Presidenza;
- (e) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi della Federazione;

-
- (f) vigila che si operi in conformità con gli scopi e interessi della Federazione;
 - (g) cura la pubblicità delle deliberazioni assunte dagli organi della Federazione nonché dei previsionali annuali di spesa e dei rendiconti economici che devono essere depositati presso la Segreteria della Federazione per almeno 15 (quindici) giorni.

9.2 In caso di assenza o impedimento temporaneo o conflitto di interessi le funzioni del Presidente saranno assunte dal membro del Consiglio Direttivo più anziano per iscrizione all'Albo. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente il Consiglio Direttivo provvederà all'elezione di un nuovo Presidente *ad interim* che resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente sostituito ovvero per il minor tempo in cui resta in carica quale Presidente del rispettivo Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

9.3 L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

9.4 La segreteria dell'Ufficio di Presidenza avrà sede presso la segreteria dell'Ordine territoriale di appartenenza del Presidente. Tale ufficio curerà le incombenze amministrative e di segreteria dell'Ufficio di Presidenza, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, coordinandosi con il Segretario e con il Tesoriere per quanto di rispettiva competenza.

Nel previsionale annuale di spesa della Federazione verrà stanziato un fondo per il rimborso forfettario delle spese sostenute dall'Ordine di appartenenza del Presidente nell'esecuzione delle incombenze anzidette. Tale fondo potrà essere eventualmente oggetto di conguaglio in sede di approvazione del rendiconto annuale, in ragione di particolari e specifiche esigenze emerse nel corso dell'anno.

ART. 10 – IL SEGRETARIO

10.1 Il Segretario è parte dell'Ufficio di Presidenza ed ha i seguenti compiti:

- (a) curare la verbalizzazione delle sedute di tutti gli organi presieduti dal Presidente della Federazione;
- (b) effettuare, congiuntamente con il Tesoriere, la verifica dei poteri per l'esercizio dell'elettorato attivo nell'Assemblea;
- (c) eseguire il controllo sulla periodica relazione delle deleghe ed il richiamo dei Consiglieri al rispetto delle presenze;
- (d) inviare le convocazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo;
- (e) verificare il funzionamento del sistema di informazione e comunicazione della Federazione;
- (f) coadiuvare il Presidente nell'organizzazione e nella preparazione dei lavori del Consiglio Direttivo; (g) curare la corrispondenza.

10.2 In caso di assenza o impedimento temporaneo o di conflitto di interessi le funzioni del Segretario saranno assunte dal membro del Consiglio Direttivo più giovane per iscrizione all'Albo. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Segretario il Consiglio Direttivo provvederà all'elezione di un nuovo Segretario *ad interim* che resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Segretario sostituito ovvero per il minor tempo in cui resta in carica quale Presidente del rispettivo Ordine di appartenenza.

ART. 11 – IL TESORIERE

11.1 Il Tesoriere è parte dell'Ufficio di Presidenza ed ha i seguenti compiti:

- (a) curare e controllare gli incassi dei contributi provenienti dagli associati alla Federazione;
- (b) provvedere al pagamento delle spese della Federazione;
- (c) sottoporre all'Ufficio di Presidenza un rendiconto aggiornato ad ogni riunione;

-
- (d) ricevere i piani di spesa dai responsabili delle deleghe di funzione e dai responsabili delle commissioni e deleghe operative nonché dal Segretario per la preventivazione delle spese relative all'Ufficio di Presidenza ed al funzionamento della struttura;
 - (e) entro il 31 maggio di ogni anno redigere la bozza di previsionale di spesa per l'anno successivo e del rendiconto dell'anno precedente da proporre al Consiglio Direttivo;
 - (f) tenere conto della posizione di ogni singolo associato alla Federazione, dandone comunicazione al Presidente e al Consiglio Direttivo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
 - (g) effettuare, congiuntamente con il Segretario, la verifica dei poteri per l'esercizio dell'elettorato attivo nell'Assemblea;
 - (h) tenere le registrazioni prescritte;
 - (i) firmare, congiuntamente al Presidente, i mandati di pagamento;

11.2 In caso di assenza o impedimento temporaneo o di conflitto di interessi le funzioni del Tesoriere saranno assunte dal Presidente. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Tesoriere il Consiglio Direttivo provvederà all'elezione di un nuovo Tesoriere *ad interim* che resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Tesoriere sostituito ovvero per il minor tempo in cui resta in carica quale Presidente del rispettivo Ordine di appartenenza.

ART. 12 – DELEGHE, GRUPPI DI LAVORO, ESPERTI

12.1 La nomina ai sensi e per gli effetti dell'art. 8.2, lett. (a), del Segretario e del Tesoriere comporta il conferimento agli stessi, per quanto di competenza, di deleghe da parte del Consiglio Direttivo.

Deleghe su specifici argomenti o settori di interesse possono altresì essere conferite ad altri componenti del Consiglio Direttivo da parte dello stesso.

Le deleghe potranno essere revocate, non possono essere in bianco ed avranno la stessa durata di cui all'art. 8.

Ogni delegato deve relazionare sul proprio operato ad ogni riunione del Consiglio Direttivo ed indipendentemente dall'ordine del giorno; sarà compito del Segretario raccogliere le relazioni e divulgarle ai componenti del Consiglio Direttivo.

12.2 Per meglio adempiere alle proprie competenze statutarie il Consiglio Direttivo può costituire gruppi di lavoro a termine, fissandone il tema, gli obiettivi ed il termine di consegna degli atti.

Tali gruppi sono consultivi e in essi sono nominati esperti e professionisti di chiara fama anche di altre discipline, ex consiglieri o iscritti agli Albi, su proposta dei singoli Presidenti dei Consigli degli Ordini associati, non necessariamente scelti tra gli iscritti al proprio Ordine.

12.3 Il Consiglio Direttivo può determinare, per i membri dei gruppi di lavoro a termine, un gettone di presenza oltre al rimborso delle spese sostenute.

12.4 Il Consiglio Direttivo può avvalersi, a supporto dei propri deliberata, della consulenza di esperti, espressamente designati su proposta del Presidente e/o di altri membri.

ART. 13 – ORGANIZZAZIONE

13.1 La Federazione può disporre di una sede propria o di locali ottenuti in comodato presso la sede di uno o più degli Ordini associati.

13.2 La Federazione può disporre di proprio personale, di strutture di servizio, di consulenze esterne e di collaborazioni saltuarie o continuative.

ART. 14 – PREVISIONALE DI SPESA E RENDICONTO CONSUNTIVO

14.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Assemblea deve approvare il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e il previsionale di spesa per l'anno successivo. Entrambi i documenti sono predisposti, sulla base della documentazione redatta dal Tesoriere, dal Consiglio Direttivo che deve renderli disponibili alla consultazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza nella quale ne è prevista l'approvazione.

ART. 15 – RECESSO, ESCLUSIONE, PERDITA DEI REQUISITI E RIAMMISSIONE

15.1 L'appartenenza alla Federazione può cessare per recesso, esclusione o per il venir meno dei requisiti per l'adesione.

15.2 L'associato ha diritto di recedere in ogni momento ma qualora abbia assunto impegni che non siano esauriti alla data del recesso, questi devono essere comunque regolarmente compiuti. Il recesso deve essere comunicato, tramite raccomandata a.r. o tramite PEC o altro mezzo che assicuri la prova della ricezione, al Consiglio Direttivo ed avrà effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Gli Ordini che hanno receduto dal patto federativo possono chiedere di essere riammessi successivamente se in regola con quanto dovuto, presentando apposita istanza al Consiglio Direttivo che può approvarla o respingerla con maggioranza semplice dei propri membri.

15.3 La qualità di associato si perde anche per esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi trasgressioni anche di carattere amministrativo ovvero qualora l'associato tenga un comportamento contrario alle norme del presente Statuto o agli scopi della Federazione o comunque all'etica professionale o per altri gravi motivi.

L'associato escluso può fare ricorso all'Autorità Giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera del Consiglio Direttivo.

15.4 L'Ordine che recede, viene escluso o perde i requisiti per l'adesione è comunque tenuto a far fronte agli impegni economici derivanti dai prelievi di spesa e dai rendiconti annuali se la loro approvazione – da parte dell'Assemblea – sia avvenuta precedentemente al recesso, alla esclusione o alla perdita dei requisiti. Le somme dovute nei casi di morosità sono recuperate dalla Federazione nei confronti degli associati nei modi previsti dalla legge.

15.5 In caso di recesso o di esclusione o di perdita dei requisiti gli associati non possono chiedere il rimborso dei contributi versati.

ART. 16 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA FEDERAZIONE

16.1 Lo scioglimento della Federazione è deliberato a norma dell'art. 7.4 dall'Assemblea straordinaria, la quale procede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri. L'Assemblea straordinaria delibera la destinazione del patrimonio residuo, una volta effettuato il pagamento delle passività.

16.2 In caso di scioglimento, i fondi di gestione della Federazione che dovessero residuare saranno devoluti dall'Assemblea ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 – INCOMPATIBILITÀ

17.1 Non possono ricoprire cariche all'interno degli organi della Federazione i Consiglieri degli Ordini associati che versino in situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità e che abbiano subito condanne con sentenze passate in giudicato.

ART. 18 – MODIFICHE ALLO STATUTO

18.1 Ogni modifica allo Statuto della Federazione deve essere approvata dall'Assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate all'art. 7.4, la quale sin dalla sua convocazione espressamente abbia la relativa proposta all'ordine del giorno.

18.2 Salvo diversa previsione le modifiche dello Statuto entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla loro approvazione.

18.3 Possono essere portate al vaglio dell'Assemblea solamente le modifiche previamente deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 19 – DISPOSIZIONE FINALE

19.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.